Documento firmato digitalmente
Il Relatore
VINCENZO BRANCATO

Il Presidente
ISIDORO VASTA

Sentenza n. 3012/2022
Depositato il 06/04/2022
Il Segretario
MARIA GRAZIA NICOSIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 05, riunita in udienza il 16/12/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 16/12/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello [redacted] depositato il 11/02/2020

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. [redacted] emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il [redacted]

Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRAP 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

per l'appellante [redacted]:

accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto l'11.6.2014 avverso l'avviso di accertamento n. TYA01Z502529 per Irpef, Iva, Irap ed altro 2010;

con vittoria di spese di entrambi i gradi

per l'Agenzia delle Entrate:

rigettare l'appello, con vittoria delle spese del giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11.6.2014 [redacted] impugnava l'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi 2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di [redacted] – sulla base della incongruenza con gli studi di settore.

Esponeva che erroneamente l'Agenzia non aveva ritenuto deducibile al 100% il canone di locazione dell'immobile in Roma e le spese indicate.

La C. T. P. di Catania, Sez. 4°, con sentenza [redacted], depositata il [redacted], rigettava il ricorso e condannava il Braile al pagamento delle spese del giudizio.

Tanto avendo ritenuto, richiamati gli artt. 30, co. 1, lett. d) d. p. r. n. 600/1973 e 62 sexies d. l. 30.8.1993, n. 331, convertito il l. n. 427/1993, che il contribuente, invitato dall'Agenzia a dedurre in merito all'accertamento redatto in base allo studio di settore (SM03A) applicabile in relazione all'attività da egli svolta, non avesse giustificato quanto affermato.

Avverso tale decisione proponeva appello il Braile.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante ha documentato che:

nell’anno in contestazione (2010) né egli né la signora [redacted] erano residenti in Roma, bensì, rispettivamente, in Sicilia e in Bielorussia;

la signora [redacted] nell’anno medesimo, non era coniugata né convivente con il [redacted] sicché è provato che in esso anno il contribuente ebbe ad utilizzare saltuariamente l’appartamento sito in Roma, via [redacted], per lo svolgimento della sua attività lavorativa di attore e doppiatore (v. in proposito anche fatture e ricevute di alberghi e ristoranti);

sussistono, per l’effetto, le condizioni previste dall’art. 54 del T.U.I.R. per la deducibilità del canone locatizio dal reddito del contribuente;

ugualmente per le spese indicate nell’accertamento, da ritenersi inerenti alla tipologia dell’attività svolta dall’appellante (attore – doppiatore, appartenente, quindi, alla categoria degli artisti e/o dei soggetti operanti nel campo della recitazione) in quanto relative all’acquisto di una chitarra, di lenti a contatto graduate, di abbigliamento e accessori da uomo, di un profumo, nonché di un trolley da viaggio e di una specchiera (per un valore imponibile di € 2.586,47 ed € 493,65 per IVA).

L’appello proposto va dunque accolto.

Ricorrono giusti motivi (particolarità della questione) per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La C. T. R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l’appello di [redacted], e, in riforma, della sentenza della C. T. P. di Catania [redacted],il ricorso da egli proposto avverso l’avviso di accertamento in oggetto;

compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Catania 16.12.2021

Il Giudice Rel. Il Presidente

[redacted] [redacted]